

	Rep. Num.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI TORINO	
	CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI	
	“MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2011”	
	L'anno, il giorno del mese di in	
	Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Segretario	
	Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella forma	
	pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97	
	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi	
	i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente	
	comparsi i signori:	
	a), domiciliata	
	per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Settore	
	Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino, che dichiara di intervenire al	
	presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra	
	responsabilità derivante da normative relative al “Committente”), in	
	rappresentanza della Città stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di	
	Città n. 1, codice fiscale 00514490010, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del	
	Regolamento per i contratti approvato con la deliberazione del Consiglio	
	Comunale del 22 dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, e del	
	provvedimento del Sindaco del, ed in esecuzione della	
	determinazione a contrarre n. mecc. del di cui infra	
	e	
		1

	b) Il Sig., nato a il, residente	
	in via N. non in proprio, ma in qualità di legale	
	rappresentante, come risulta dal certificato camerale / procura del	
	 acquisito agli atti del Comune, della Società, con sede legale	
	in via Codice fiscale e Partita IVA, di seguito	
	nel presente atto denominato anche “Appaltatore”, che agisce come	
	impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del	
	raggruppamento temporaneo di imprese di tipo	
	verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. del	
	, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:	
	a)	
	b)	
	ovvero nel caso di consorzio	
	PREMESSA	
	- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR	
	207/10, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione	
	appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato	
	Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.	
	Nel seguito si intende:	
	CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti	
	pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive	
	2004/17/CE e 2004/18/CE	
	RG: DPR 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed	
	attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei	
	contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle	
		2

	direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.	
	CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva.	
	Nel seguito si intende altresì:	
	Città = la stazione appaltante Città di Torino.	
	Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.	
	- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. in data e	
	della determinazione dirigenziale n. mecc. In data	
	esecutiva dal, veniva approvato il progetto ed i relativi documenti	
	per i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2011, con codice	
	identificativo gara CIG e Codice Unico di Progetto CUP	
	relativo all’investimento pubblico, indicati nel bando di gara;	
	- con verbale redatto in data si è proceduto all’aggiudicazione	
	provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’impresa	
	 per l’importo di euro oltre euro per oneri di	
	sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro, oltre	
	IVA a termine di legge;	
	- l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione	
	dirigenziale n. mecc. del, e si procedeva quindi alle	
	comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e, nei	
	confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000,	
	ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste	
	nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e	
	relative al possesso dei requisiti di ordine generale;	
		3

	- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i	
	termini dilatori previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006	
	senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la	
	procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo	
	di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs.	
	163/2006, facente parte del contratto di appalto; con determinazione	
	dirigenziale n. mecc. del si dava atto dell'intervenuta	
	efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;	
	- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del	
	procedimento in data hanno sottoscritto il verbale previsto	
	dall'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/10, nel quale risulta che	
	permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei	
	lavori.	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u>	
	1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro	
	esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a	
	questo allegati o da questo richiamati.	
	2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.11,	
	comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.	
	<u>Articolo 2. Importo contrattuale</u>	
	1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro 233.500,00	
	ed euro 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.	
		4

	Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal	
	ribasso del «Percentuale_Offerta_Aggiudicataria» sull'importo a base	
	d'appalto di euro «Base_di_Appalto», per lavori come meglio specificato	
	negli artt. 2 e 3 del CSA.	
	2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la	
	durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice	
	Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.	
	<u>Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo</u>	
	1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere	
	introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche	
	disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.	
	<u>Art.4. Documenti facenti parte integrante del contratto</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/10, sono parte integrante del	
	contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:	
	1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero	
	dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R.	
	207/10;	
	1.2. gli elaborati grafici progettuali, l'Elenco dei prezzi di progetto e	
	l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto,	
	nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall'Amministrazione, ove	
	esistente;	
	1.3. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono	
	tutte incondizionatamente accettate dalle parti.	
	1.4. le polizze di garanzia.	
	2. Si allegano al presente atto:	
		5

	2.1. il CSA (All. 1).	
	2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare (All. 2).	
	<u>Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali</u>	
	1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere	
	completata in giorni 360 (trecentosessanta), naturali e consecutivi	
	decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità,	
	termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-	
	8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.	
	2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all'Appaltatore, valgono le	
	specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.	
	<u>Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle	
	norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e	
	quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più	
	specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.	
	<u>Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi</u>	
	1. Non è dovuta alcuna anticipazione.	
	2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle	
	disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del DPR n. 207/10 e secondo	
	le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 del CSA.	
	3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare	
	di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a	
	Euro 60.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e	
	prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA.	
	<u>Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
		6

	1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire	
	infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della	
	filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici	
	disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti	
	correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste	
	italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti	
	finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono	
	essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario	
	o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni.	
	2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare,	
	in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore,	
	subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:	
	) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il	
	codice (CUP:) – Codice Unico di Progetto relativo	
	all'investimento pubblico.	
	3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione	
	appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra	
	entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già	
	esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad	
	una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna	
	altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e	
	subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di	
		7

	assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3	
	della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione	
	alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo	
	della provincia ove ha sede la stazione appaltante.	
	6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in	
	violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e	
	s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa	
	legge.	
	<u>Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo</u>	
	1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati	
	dall’art. 133, comma 1 del Codice e dall’art. 143 del CG.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni	
	degli artt. 142 e 144 RG.	
	2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 6, avverrà	
	esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte	
	dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4	
	del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti	
	eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura	
	medesima.	
	<u>Art. 10. Garanzie</u>	
		8

	1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore	
	ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante	
	«Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da	
	«Cauzione», secondo quanto meglio specificato dall'art.113 del Codice ed	
	art. 29 CSA.	
	2. L'appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei	
	lavori, ai sensi dell'art.129 del Codice e dell'art.30 del CSA apposita polizza	
	di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità	
	civile verso terzi.	
	<u>Art. 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni</u>	
	<u>dell'operatore economico</u>	
	1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in	
	base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto	
	delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto	
	verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti	
	stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nonché dall'art. 3 comma 9	
	della Legge n. 136/10 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i	
	disposti di cui all'art. 27 del CSA.	
	2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni	
	soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione,	
	fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si	
	applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.	
	3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare	
	tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti	
	proprietary, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e	
		9

amministrativi.

Art. 12. Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X del DPR n. 207/10, si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/10, la Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 135-136-138 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ex artt. 1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all'art. 23 del CSA.

Art. 14. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino ai sensi dell'art. 34 comma 1, del CG. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Sulla materia

trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso).